



Università
Ca' Foscari
Venezia

CAPITOLATO SPECIALE - PARTE AMMINISTRATIVA

SERVIZI DI ASSISTENZA EVENTI E DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E IMPIANTI MULTIMEDIALI

CIG: BC9B4CCA0A

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – MODALITÀ DI EROGAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	3
ART. 3 – IMPORTO STIMATO	3
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 5 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO	4
ART. 6 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 7 – COORDINATORE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEL PERSONALE	6
ART. 8 – OBBLIGHI DI TUTELA DEI LAVORATORI - CCNL	6
ART. 9 – PENALI	6
ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	7
ART. 11 – ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE	8
ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA	8
Art. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE	9
ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 17 – SUBAPPALTO	10
ART. 18 – RECESSO DELL'UNIVERSITÀ	11
ART. 19 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA	11
ART. 20 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO	11
ART. 22 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DI ATENEO	12
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI	12
ART. 24 – DOMICILIO E CONTROVERSIE	12
ART. 25 – INFORMATIVA PRIVACY	12
Art. 26 – RISERVATEZZA	13
Art. 27 – VERIFICA CONFORMITÀ	13

ART. 28 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	13
ART. 29 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA	14
Art. 30 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO	14
Art. 31 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTROLLI	15
Art. 32 - CLAUSOLE SOCIALI	15
ART. 33 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	15

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza eventi e di manutenzione di attrezzature e impianti multimediali in dotazione all'Ateneo Ca' Foscari Venezia (di seguito denominata "Stazione Appaltante" o Ateneo).

L'Appaltatore si impegna a garantire la perfetta efficienza dei sistemi multimediali e il supporto tecnico qualificato durante lo svolgimento delle attività istituzionali, secondo le modalità specificate nel presente Capitolato.

ART. 2 – MODALITÀ DI EROGAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio sarà gestito secondo la modalità "**a chiamata**", sulla base delle specifiche esigenze che emergeranno durante l'esecuzione del contratto.

- **Fabbisogno Stimato:** la consistenza annua stimata del servizio è quantificata in:

Assistenza Eventi: ore 1.300/anno (milletrecento).

Manutenzione: ore 1.000/anno (mille).

Tabella A						
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ore di supporto agli eventi	200	1300	1300	1300	1300	1100
Ore per attività di manutenzione	100	1000	1000	1000	1000	900

- Le ore sopra indicate sono da intendersi quali stime meramente indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante. L'Ateneo si riserva la facoltà di variare il fabbisogno (in aumento o in diminuzione) in corso d'opera, entro il limite dell'importo contrattuale, senza che ciò possa dare adito a pretese o indennizzi.

ART. 3 – IMPORTO STIMATO

L'importo complessivo stimato dell'appalto, posto a base di gara, ammonta a complessivi **euro 665.000,00 (seicentosessantacinquemila/00)** al netto di IVA.

- **Costi per la sicurezza:** i costi per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, sono quantificati in **euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00)** al netto di IVA.
- Il corrispettivo è determinato dalla somma dei prezzi unitari previsti per le ore di supporto e per le ore di attività di manutenzione previsti nella *Tabella A* oltre al canone annuale al netto dello sconto offerto in fase di gara e si intende accettato dall'Appaltatore a proprio rischio e pericolo, sulla base di proprie indagini, stime e calcoli. Con il corrispettivo si intende che l'Appaltatore è remunerato per ogni onere, alea o imprevisto connesso all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di cinque anni a decorrere dal 10 novembre 2026, salvo diverso termine di avvio definito dall'Ateneo. Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere avviata anche prima della stipula.

ART. 5 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI EVENTI

Il servizio di assistenza tecnica agli eventi sarà espletato nel rispetto dei seguenti standard operativi:

- **Gestione Impianti:** Il personale incaricato dall'Appaltatore dovrà sovrintendere al corretto funzionamento e alla conduzione degli apparati audiovisivi presenti nelle sale conferenze, avvalendosi dei sistemi di controllo e delle infrastrutture messe a disposizione dalla Stazione Appaltante.
- **Presidio Ante-Evento:** Gli operatori dovranno garantire il presidio della sede secondo l'orario indicato nel ticket di richiesta di ogni singolo evento, al fine di effettuare i necessari test di verifica funzionale (*sound check*, verifica proiezioni, connettività) e di eseguire tutte le attività di chiusura necessarie.
- **Continuità del Servizio:** In caso di anomalie o guasti, il personale di supporto dovrà intervenire tempestivamente per il ripristino delle funzionalità, eseguendo riparazioni d'urgenza o, qualora necessario, procedendo alla sostituzione degli apparati con unità di riserva (*backup*) fornite dall'Ateneo, garantendo in ogni caso la regolare prosecuzione della manifestazione.

B) GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

L'Appaltatore è responsabile della piena efficienza del patrimonio tecnologico dell'Ateneo situato presso le aule e le sale di rappresentanza. Il servizio comprende:

1. **Manutenzione Preventiva:** interventi programmati volti a minimizzare i fermi macchina e a preservare l'integrità dei sistemi.
2. **Manutenzione Correttiva (a guasto):** interventi tempestivi per la risoluzione di guasti improvvisi.
3. **Installazione e Configurazione:** installazione e messa in esercizio di nuove apparecchiature o riallocazione di quelle esistenti seguendo le indicazioni del DEC come da Capitolato Tecnico incluse le configurazioni necessarie.

Si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale tutti i costi relativi alla manodopera, la fornitura di materiali di consumo l'utilizzo di attrezzature professionali, nonché ogni altro onere accessorio necessario per l'esecuzione delle prestazioni a **regola d'arte**, anche se non espressamente menzionato.

C) DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO

C 1) Requisiti e Responsabilità: L'Aggiudicatario dovrà impiegare un organico tecnicamente idoneo e numericamente sufficiente a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte. L'Ateneo resta estraneo al rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i suoi dipendenti, ricadendo esclusivamente su quest'ultimo ogni onere organizzativo, direttivo e di vigilanza, nonché l'osservanza delle norme in materia di previdenza, assistenza e sicurezza (D.Lgs. 81/08).

C 2) Personale addetto: durante l'espletamento del servizio, il personale dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dovrà:

- indossare apposita **divisa aziendale**, consona ai luoghi universitari e conforme alle norme di sicurezza;
- esibire in modo visibile il **tesserino di riconoscimento** (Art. 18, c. 1, lett. u, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza e diligenza professionale.

C 3) Sostituzione del personale: Qualora un addetto risulti non idoneo o inadempiente, l'Ateneo potrà richiederne formalmente la **sostituzione motivata** via PEC. L'Appaltatore dovrà provvedervi entro **5 (cinque) giorni solari**, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Ateneo.

L'Appaltatore è obbligato ad estendere i servizi oggetto dell'appalto anche agli Enti Strumentali dell'Ateneo, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche qualora i servizi siano erogati nelle sedi dell'Ateneo. In tal caso, i rapporti negoziali e di fatturazione intercorreranno direttamente tra l'Ente richiedente e l'Appaltatore.

ART. 6 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato presso i poli immobiliari della Stazione Appaltante indicati nell'*Allegato 1*. Resta ferma la facoltà dell'Ateneo di richiedere l'erogazione delle prestazioni presso:

1. altre sedi di svolgimento degli eventi nel territorio comunale di Venezia e Treviso;
2. eventuali nuovi immobili/spazi che l'Ateneo dovesse acquisire o condurre in locazione durante il periodo di vigenza del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'estensione del servizio per i punti 1 e 2 alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 7 – COORDINATORE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà designare un Coordinatore del Servizio, che fungerà da referente unico (interfaccia gestionale) per la Stazione Appaltante. Al Coordinatore competono i seguenti oneri:

- verificare l'adeguato addestramento tecnico e la formazione professionale del personale impiegato;
- organizzare e monitorare le attività, garantendo il rispetto dei cronoprogrammi e degli standard di efficacia previsti;
- vigilare sulla corretta condotta del personale presso le sedi universitarie.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al coordinatore e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

In caso di sostituzione, assenza o impedimento del coordinatore, l'Appaltatore deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del progetto il nominativo di un sostituto.

ART. 8 – OBBLIGHI DI TUTELA DEI LAVORATORI - CCNL

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del seguente contratto collettivo al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2, e all'allegato I.01 del Codice: "CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e dell'installazione di impianti" – ID C011.

L'Appaltatore può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 11 e dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato I.1 del Codice.

L'Appaltatore solleva l'Ateneo da ogni responsabilità per eventuali liti e controversie che possano insorgere in conseguenza del rapporto di lavoro con il personale addetto al servizio.

ART. 9 – PENALI

L'Ateneo procederà all'applicazione delle seguenti penali:

1) Disservizi nell'Assistenza Eventi

In caso di ritardo nell'attivazione del presidio tecnico rispetto all'orario indicato nel ticket di richiesta (salvo casi di comprovata forza maggiore):

- **Ritardo compreso tra 5 e 30 minuti:** euro 100,00.
- **Ritardo compreso tra 31 e 45 minuti:** euro 150,00.
- **Ritardo superiore a 45 minuti:** euro 200,00.

2) Inadempienze Manutentive e Operative

- **Ritardo negli interventi tecnici:** Per ogni giorno solare di ritardo: **euro 300,00/giorno.**
- **Mancata sostituzione personale:** Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'avvicendamento di personale ritenuto non idoneo dalla Stazione Appaltante: **euro 500,00/giorno.**
- **Non osservanza impegni assunti:** In caso di inosservanza degli impegni assunti in sede di offerta migliorativa (es. uso di mezzi a basso impatto ambientale): **euro 500,00** per ciascuna violazione accertata anche se dello stesso tipo.
- **Esecuzione irregolare o parziale:** Per ogni altra difformità esecutiva notificata per iscritto: penale fino a un massimo di **euro 1.000,00**, determinata a insindacabile giudizio dell'Ateneo in base alla gravità della difformità rilevata. Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute all'Appaltatore e, occorrendo, attraverso l'escussione della garanzia definitiva per l'importo delle penali medesime. In ogni caso, l'Ateneo si riserva il diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali non esclude comunque il diritto dell'Ateneo al risarcimento di eventuali maggiori danni.

3) Ulteriori penali

- L'Ateneo applicherà altresì una penale di € 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini di cui al successivo art. 32 commi 1, 2.
- L'Ateneo applicherà altresì una penale di 1 per mille dell'importo contrattuale in caso di violazione dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 32 comma 3.

Le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti all'Appaltatore da parte del RUP. A tal fine, il RUP fissa un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale l'Appaltatore deve far pervenire, mediante PEC/Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, l'Appaltatore non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali che saranno trattenute dal

corrispettivo spettante all'Appaltatore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo. In alternativa, il RUP procederà all'escussione della garanzia per l'importo della penale.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Ateneo, su proposta del responsabile unico del progetto, risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Ateneo si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata e/o tramite PAD nei seguenti casi:

1. ritardo nella consegna dell'installazione delle attrezzature multimediali superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato Speciale parte tecnica all' art. 3.2.
2. mancato sostituzione della strumentazione non conforme alle specifiche del Capitolato Speciale parte tecnica o alle migliorie offerte in gara.
3. mancato rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori di cui all'art. 8;
4. qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 9 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto (IVA esclusa);
5. mancato reintegro della garanzia ai sensi dell'art. 12;
6. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 14;
7. violazione del divieto cessione del contratto di cui al successivo art. 16;
8. subappalto non autorizzato, a norma del successivo art. 17;
9. violazione del divieto di sospensione del servizio di cui al successivo art. 20;
10. violazione del codice etico e di comportamento di cui all'art. 22;
11. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 26;
12. perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
13. mancato rinnovo della polizza RCT per l'intera durata contrattuale;
14. violazione delle norme di sicurezza di cui al successivo art. 28;
15. violazione del Patto d'Integrità di Ateneo.

Rimane salvo il diritto dell'Ateneo al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 11 – ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

L'Ateneo si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo nei casi di cui all'art. 122, comma 1, del Codice.

L'Ateneo, ai sensi dell'art. 122, comma 2, lett. b) del Codice procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, Libro II del Codice.

Il contratto potrà essere risolto nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 122 del Codice. Nel caso di risoluzione, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni regolarmente eseguite, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 del predetto art. 122.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

Al fine della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Ateneo una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 Codice, pari al 10% per cento dell'importo offerto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, essa deve essere altresì verificabile secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 3 del Codice. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo il diritto dell'Ateneo al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023). La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Per fruire di tali riduzioni, l'Aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ateneo.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata al RUP. L'Ateneo ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Ateneo nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'Appaltatore.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose, sia dell'Ateneo che di terzi, conseguente all'espletamento del servizio. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta, tramite PEC/PAD, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento all'Ateneo Cà Foscari Venezia – Ufficio Supporto e Sviluppo tecnologico. A tale riguardo, l'Appaltatore dovrà stipulare, per l'intera durata del contratto, una polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti dai servizi oggetto del presente Capitolato, con un massimale unico minimo di € 2.000.000,00 per sinistro. In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere un'appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi oggetto del presente Capitolato, riportando il CIG del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere annualmente, per l'intera durata del contratto di appalto, la quietanza di rinnovo della polizza RCT.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione all'Ateneo e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei servizi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica e attestazione di regolare esecuzione del servizio reso da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Le fatture verranno emesse mensilmente.

A fine di procedere al pagamento, l'Ateneo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva attestante la posizione contributiva dell'Appaltatore.

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere all'Ateneo gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, l'Appaltatore è obbligato a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni.

Sull'importo netto mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio, previa acquisizione del Durc.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del Progetto trattiene, dal pagamento dovuto all'Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Ateneo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), l'Ateneo provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, la cessione totale o parziale del presente contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice. Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi dell'art. 119, quinto periodo del comma 2 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1. del Codice. L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle

prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Ai contratti di subappalto o ai subcontratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice in materia di revisione dei prezzi.

ART. 18 – RECESSO DELL'UNIVERSITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Ateneo può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore trasmessa via PEC/PAD da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Ateneo verifica la regolarità delle prestazioni rese.

ART. 19 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, l'Ateneo interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 20 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Ateneo. L'unilaterale sospensione o ritardo nell'espletamento dei servizi, da parte dell'Appaltatore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. In questo caso, l'Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Ateneo, mentre quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti, l'Ateneo potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall'Ateneo. Rimane salva, in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.

In tal caso, l'Ateneo potrà rivalersi sulle competenze dovute all'Appaltatore e, occorrendo, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata tempestivamente, dandone comunicazione, mediante posta elettronica certificata, al responsabile unico del progetto.

ART. 22 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DI ATENEO

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice. Si applicano altresì le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29 giugno 2023 e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

L'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è a carico dell'aggiudicatario e sarà determinata, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, secondo la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice stesso da versare con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023.

Ai fini della stipula, l'Appaltatore dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, con le modalità del comma precedente, trasmettendo, entro dieci giorni dalla richiesta del RUP, copia quietanzata del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti (il C.F. dell'Ateneo è: 80007720271) e del Codice Identificativo di Gara (CIG) oltre al codice tributo "1573" (Risoluzione n. 37/E Agenzia Entrate del 28/06/2023).

Il contratto è soggetto a imposta di registro in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

ART. 24 – DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Ateneo in Venezia, Dorsoduro 3246, e dall'Appaltatore presso la propria sede legale. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ateneo ogni eventuale variazione della sede legale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ateneo e l'Appaltatore connesse all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

ART. 25 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento l'Appaltatore potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti come previsti agli articoli 15 e ss. del GDPR 2016/679. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ateneo è raggiungibile al seguente indirizzo: Ateneo Ca' Foscari – Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, ovvero all'indirizzo dpo@unive.it. Il titolare del trattamento è l'Ateneo Ca' Foscari Venezia nella persona della Magnifica Retttrice. L'informativa privacy è disponibile all'indirizzo <https://www.unive.it/web/it/17477/informativa-contratti-convenzioni-accordi>.

Art. 26 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto. L'Appaltatore non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente appalto e ciò anche successivamente alla scadenza del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.

Art. 27 – VERIFICA CONFORMITA'

Il DEC avvia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, la verifica di conformità delle prestazioni rese al fine del rilascio del certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Detta verifica sarà avviata, in contraddittorio con l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, secondo apposito calendario concordato con il RUP.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
- descrizione dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;
- il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Se durante la verifica di conformità dovessero risultare carenze imputabili all'Appaltatore, esse dovranno essere verbalizzate e l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile e, in ogni caso, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, fatto salvo diverso termine definito dall'Ateneo.

La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle prestazioni contrattuali. Il DEC rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP che successivamente lo invia all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà sottoscriverlo nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione.

ART. 28 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto a osservare, e a far osservare al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere. L'Appaltatore dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle disposizioni vigenti atte a garantire l'incolumità del personale addetto all'esecuzione dell'appalto e dei terzi, sollevando l'Ateneo da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – preliminare contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., è riportato nell'Allegato 2 al presente capitolato.

Tale documento, una volta individuato l'Appaltatore sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di cooperazione e coordinamento che si terrà tra l'Appaltatore e l'Ateneo prima della stipulazione del contratto o dell'avvio del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto.

Struttura referente dell'Ateneo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è l'Ufficio prevenzione e protezione rischi con sede in via Torino 155- Mestre.

ART. 29 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione:

1. garanzia definitiva di cui all'art. 12. La garanzia definitiva dovrà essere presentata in formato digitale e sottoscritta digitalmente dall'Appaltatore e dall'assicuratore;
2. polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti dai servizi oggetto del presente Capitolato, di cui al precedente art. 13;
3. coordinate bancarie (codice IBAN), relative al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c;
4. nominativo del coordinatore (tel., e-mail, cell., posta elettronica certificata) per la gestione operativa del contratto;
5. dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto. Qualora sia un procuratore, dovrà essere inviata originale e copia conforme all'originale della procura speciale. La stipulazione del contratto, mediante scrittura privata, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque motivata in base all'interesse dell'Ateneo al sollecito avvio del contratto.
6. documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 23.

ART. 30 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

I prezzi unitari del servizio e l'importo del canone potranno essere oggetto di revisione nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione, in aumento o in diminuzione, del 5% applicata ai prezzi da riconoscere all'operatore economico. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2.bis del Codice, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice PPI pubblicato dall'ISTAT al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.2 -bis del Codice, il RUP monitora l'andamento dell'indice PPI con frequenza annuale.

Il Responsabile Unico del Progetto provvederà, via PEC/PAD a comunicare all'operatore economico i prezzi unitari dei servizi revisionati e l'importo aggiornato del canone, che saranno applicati alle prestazioni da eseguire. In ogni caso, L' Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, aumentare i prezzi o applicare maggiorazioni unilateralmente senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile Unico del Progetto.

Art. 31 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTROLLI

L'Ateneo comunicherà all'impresa aggiudicataria, prima dell'avvio del contratto, il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza e alla verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 114 e degli articoli 31 e ss. dell'allegato II.14 del Codice.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio al fine del pagamento delle singole fatture.

Le attività di controllo poste in essere dal DEC, durante l'esecuzione del contratto, sono finalizzate a verificare se le prestazioni rese dall'Appaltatore corrispondono qualitativamente e quantitativamente a quelle richieste dalla stazione appaltante, secondo le tempistiche e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Al fine di agevolare le attività di controllo, il DEC procederà, in accordo con il RUP, a predisporre specifiche check list, tarate sull'appalto in oggetto e sull'offerta migliorativa di gara, dei controlli da effettuare.

Le verifiche, anche a sorpresa, poste in essere dal DEC devono essere costanti per l'intera durata contrattuale, con periodicità almeno bimestrale tale da garantire un effettivo e concreto monitoraggio dell'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine di apportare eventuali correttivi laddove necessario.

Le attività di verifica dovranno risultare da appositi verbali, sottoscritti dal DEC, che dovranno essere trasmessi tempestivamente al RUP. Tali verbali dovranno riportare la descrizione delle attività di controllo poste in essere dal DEC e gli esiti di tali controlli, evidenziando eventuali non conformità, disservizi, ed eventuali interventi correttivi richiesti all'Appaltatore.

Art. 32 - CLAUSOLE SOCIALI

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiori a 15 sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico del concorrente nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'operatore economico si impegna ad assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile (con età inferiore a trentasei anni), nel caso di nuove assunzioni da impiegare per l'esecuzione dei contratti attuativi o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali.

ART. 33 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 e

s.m.i. e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia.

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RICHIESTE

1.1 Ambito operativo: le prestazioni oggetto del presente Capitolato Tecnico si riferiscono ai servizi di assistenza tecnica agli eventi e alla manutenzione ordinaria, correttiva e programmata degli impianti multimediali presso le sedi dell'Ateneo Ca' Foscari Venezia. Il servizio dovrà essere prestato a regola d'arte, in conformità alle specifiche tecniche di cui al presente Capitolato e nel rispetto delle eventuali offerte tecniche migliorative presentate dall'Operatore in sede di gara.

1.2 Sistema di Ticketing: ogni richiesta di intervento sarà veicolata esclusivamente tramite il sistema di gestione delle richieste di supporto (*ticketing*) in uso presso l'Ateneo. L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- 1.2.1** registrare in tempo reale i dati relativi all'intervento (orario di effettivo inizio e conclusione, al netto dei tempi di percorrenza);
- 1.2.2** inserire una relazione tecnica dettagliata sulle attività espletate prima della chiusura formale del ticket;
- 1.2.3** utilizzare tale piattaforma quale strumento unico per la rendicontazione e il monitoraggio delle prestazioni.

1.3 Obblighi Informativi e Formazione: prima dell'avvio del servizio, il personale dell'Appaltatore dovrà partecipare a sessioni informative obbligatorie (stimate in circa 10 ore totali) tenute dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) sulle specificità tecnologiche delle sale conferenze. Tali ore non sono computabili ai fini della fatturazione. Resta facoltà dell'Appaltatore proporre ulteriori sessioni di aggiornamento, previa intesa con l'Ateneo e senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

ART. 2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI EVENTI

2.1 Preavviso e Disponibilità: il servizio di assistenza dovrà essere garantito con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi escluso il giorno dell'evento, fatte salve le condizioni migliorative offerte in sede di gara. Il numero dei tecnici da utilizzare per ogni evento è definito dal DEC. L'Appaltatore si impegna a garantire la presenza contemporanea di almeno 6 (sei) tecnici qualificati per la copertura anche di eventi multipli e/o concomitanti. Qualora la richiesta di assistenza agli eventi sia stata fatta da un Ente Strumentale all'Ateneo, l'Appaltatore dovrà presentare specifico e dettagliato preventivo sulla base delle tariffe determinate in sede di gara e del numero di tecnici concordato con il DEC, che deve essere autorizzato prima dell'evento

2.2 Modalità Esecutive:

- 2.2.1 Presidio:** il personale tecnico dovrà presidiare la sede dell'evento secondo l'orario indicato nel ticket di richiesta, procedendo all'attivazione e alle verifiche funzionali degli apparati. 2.2.2
- 2.2.2 Flessibilità Oraria:** le prestazioni potranno essere richieste anche in orario extra-lavorativo o nei giorni festivi, applicando la tariffa oraria di contratto senza alcuna maggiorazione.
- 2.2.3 Modalità di erogazione:** il tecnico, o i tecnici qualora il DEC abbia definito un numero superiore all'unità, deve possedere capacità di gestione dei sistemi di videoproiezione, amplificazione sonora, sistemi di traduzione simultanea, regia e riprese video/televisive, sistemi di registrazione e *streaming* live oltre alla gestione delle luci delle sale/aule. La dotazione completa delle apparecchiature delle sale e delle aule è presente nell' *Allegato 1*. Dovrà altresì avere

capacità di gestione dei sistemi operativi Windows, Mac. Il tecnico si dovrà interfacciare con la/il referente dell'evento per la definizione di tutti i dettagli relativi allo svolgimento dello stesso.

- 2.2.4 Termine del Servizio:** il tecnico potrà abbandonare la postazione solo al termine dell'evento e a seguito di formale congedo da parte dell'organizzatore/referente dell'evento, previo ripristino del layout standard, qualora lo stesso evento non sia previsto anche il giorno successivo, e spegnimento degli impianti.
- 2.3 Competenze Tecniche:** il personale addetto dovrà possedere capacità nella gestione di: sistemi di videoproiezione, amplificazione sonora, sistemi di traduzione simultanea, regie e riprese video/televisive, sistemi di registrazione e *streaming* live come da *Allegato 1*.
- 2.4 Rendicontazione e Fatturazione:** il tempo computabile ai fini del pagamento decorre dall'orario di convocazione (o di effettivo arrivo, se successivo) fino alla conclusione dell'attività. Sono espressamente esclusi dal corrispettivo i tempi di trasferimento del personale.
-

ART. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI

- 3.1 Requisiti Professionali e Certificazioni:** data la specificità del patrimonio tecnologico dell'Ateneo, l'Appaltatore si obbliga a impiegare personale tecnico che abbia almeno la certificazione Control Professional (ECP) di Extron e che sia in grado di operare nei sistemi AMX e Dante. I tecnici impiegati dovranno possedere competenze avanzate sugli impianti multimediali e relativi segnali. Dovranno possedere conoscenza approfondita degli impianti e delle attrezzature audiovideo, dei sistemi multimediali, di teleconferenza nonché esperienza pluriennale nel loro utilizzo; dovranno inoltre essere in grado di procedere ad una corretta analisi dei guasti. Il servizio dovrà essere erogato attraverso figure dalla comprovata esperienza professionale nel settore di almeno 2 anni. Sarà valutata con un punteggio superiore la ditta i cui dipendenti utilizzati per questo appalto abbiano le certificazioni Extron, AMX, Dante; sarà altresì valutata con un punteggio superiore la ditta che abbia tra i suoi dipendenti a tempo indeterminato almeno uno dei tecnici abilitati per lavori in quota.

3.2 Manutenzione Correttiva (Riparazione e Ripristino):

- 3.2.1 Tempi di Intervento (SLA):** per le segnalazioni trasmesse tra le ore 07:00 e le 13:00 (lunedì-venerdì), il ripristino funzionale deve avvenire entro 6 (sei) ore dalla comunicazione di disponibilità dell'aula per poter effettuare l'intervento. Per segnalazioni pomeridiane o nei giorni festivi, l'intervento dovrà concludersi entro le ore 13:00 del primo giorno lavorativo utile e comunque NON oltre le 6 (sei) ore dalla comunicazione di disponibilità dell'aula per poter effettuare l'intervento.
- 3.2.2 Gestione Guasti Complessi:** qualora la riparazione *in loco* non risulti possibile, l'Appaltatore procederà allo smontaggio dell'apparato guasto e all'invio presso laboratori autorizzati previa autorizzazione del DEC. Nel caso in cui il guasto riguardi apparecchiature non coperte da garanzia l'Appaltatore predisporrà un preventivo per la sua riparazione comprensivo di tutte le spese necessarie. Tale preventivo verrà inviato al DEC che valuterà l'economicità e la convenienza della riparazione ed invierà un OdS attraverso il sistema di ticketing al Responsabile del servizio. Al termine di ogni intervento di riparazione l'Appaltatore darà comunicazione dell'esito delle verifiche di corretto funzionamento dell'attrezzatura rimettendolo a disposizione dell'Ateneo. In tal caso, dovrà assicurare la continuità del servizio mediante l'installazione di apparati sostitutivi (*muletto*) forniti dall'Appaltatore.

3.3 Manutenzione Preventiva Programmata:

- 3.3.1 Obblighi:** è previsto almeno un intervento ispettivo annuo per ciascuna aula/sala fatte salve le condizioni migliorative offerte in sede di gara. La data o le date, nel caso di condizioni migliorative, vanno sempre concordate con il DEC. Il costo è ricompreso nel canone annuo onnicomprensivo (euro 12.000,00 base gara).
- 3.3.2 Attività Incluse:** pulizia apparati e filtri, rack, aggiornamento firmware/software degli apparati all'ultima versione disponibile, verifica integrità cablaggi, eventuale sostituzione spugnette microfoni, verifica funzionamento radiomicrofoni e teli di proiezione/monitor e controllo finale delle piene funzionalità dell'aula. Redazione report di stato degli apparati con indicazione ore lampada nei sistemi di videoproiezione.
- Il calendario di occupazione delle aule è consultabile all'indirizzo: www.unive.it/aule, le attività di manutenzione programmata vanno concordate con il DEC per permettere di riservare gli spazi.
-

ART. 4 - INSTALLAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

- 4.1 Iter Operativo:** su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a fornire supporto per la realizzazione di nuovi impianti multimediali attraverso:
- 4.1.1** redazione di studi di fattibilità tecnico-economica;
 - 4.1.2** elaborazione di preventivi dettagliati (distinguendo costi materiali e manodopera);
 - 4.1.3** esecuzione dell'installazione a regola d'arte;
 - 4.1.4** consegna della documentazione *as-built* e degli schemi a blocchi.
- 4.2 Opzione di Esecuzione:** la presentazione della stima economica non vincola l'Ateneo alla realizzazione dell'intervento. Le apparecchiature proposte dovranno obbligatoriamente avere almeno 24 mesi di garanzia documentata, essere dotate di marchio CE, privilegiando apparecchiature che siano dotate di etichette relative al risparmio energetico. La stima della spesa dovrà essere dettagliata distinguendo chiaramente il costo dei materiali dal numero di ore richieste per l'intervento e dovrà essere elaborata dall'Appaltatore senza nessun onere o obbligo da parte dell'Ateneo. L'Ateneo a seguito della stima potrà decidere se procedere o meno con l'installazione o con la sostituzione delle apparecchiature. Gli interventi tecnici di installazione e sostituzione di apparati multimediali saranno richiesti con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. Gli interventi saranno realizzati in giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 19:30.
-

ART. 5 - DIVIETI E NORME DI COMPORTAMENTO

Durante l'espletamento dei servizi di assistenza, al personale tecnico è fatto espresso divieto di:

- 5.1.1** utilizzare dispositivi elettronici personali (smartphone, tablet, PC) per finalità estranee all'evento;
- 5.1.2** allontanarsi dal presidio senza esplicita autorizzazione dell'organizzatore;
- 5.1.3** indossare abbigliamento non consono al decoro dei luoghi o non conforme alle norme di sicurezza vigenti.

Ogni violazione dei suddetti divieti darà luogo all'applicazione delle penali previste nella parte amministrativa del presente contratto.

Il RUP

Modesto Trincanato